

COMUNE DI AGUGLIARO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

OGGETTO: Locazione immobile comunale.

I sottoscritti:

- ANDRIOLO Dr. Roberto nato a Noventa Vicentina il 31.5.1959
residente ad Agugliaro in via Boghignolo, n. 2 il quale in
questo atto interviene non in proprio ma nella veste di Sin-
daco pro-tempore del Comune di Agugliaro, C.F.00543330245;
- SPEDO Dr.ssa Pasquina nata a Castagnaro (Vr) il 20.10.1953 e
residente ad Agugliaro in via S.Bortolo n. 17, C.F. SPED PQN
53R60 C041C;

Premesso :

- a) che è corrente tra le parti un contratto di locazione avente
per oggetto un locale uso professionale (Farmacia) sito in
via Umberto I°, n. 9/d con decorrenza iniziale all'1.01.87;
- b) che il canone di locazione venne fissato in f. 1.466.340.-
annue, in relazione all'uso sociale dei locali affittati ed
allo scopo di agevolare l'insediamento della Farmacia.
- c) che allo stato attuale, in considerazione anche dello svilup-
po dell'attività aziendale il canone di locazione si appale-
sa modesto;

TUTTO CIO' PREMESSO, con premesse da ritenere quale parte del
presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. La Dr.ssa Spedo Pasquina accetta di corrispondere con decor-
renza 1.6.1991 un canone annuo di f. 2.520.000.- più I.V.A.



da pagarsi in rate anticipate di £. 210.000.- più I.V.A. cia
scuna con versamento su c.c.p. n. 14938369;

2. La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con inizio dal-
l'1.6.1991 il conduttore ha facoltà di recedere anticipata-
mente ai sensi dell'art. 27, 7° comma della Legge 392/1978.
3. Ai sensi dell'art. 32 della L.392/1978, le parti convengono
che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su
richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazio
ni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
4. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento
del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti
dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna a-
zione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle ra
te scadute.
5. I locali si concedono per il solo uso di Farmacia con divie-
to assoluto di sublocazione e cessione anche parziale e di-
vieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previ
sto negli artt. 34,35, 37 e seguenti della L.n.392/1978, il
conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per at-
tività che comporta contatti diretti con il pubblico.
6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, 8° comma, della L.
392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il
diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle
vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del



rivarli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stesso stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere.

11. Il locatore si riserva la facoltà di esercitare il diniego di rinnovazione del contratto, alla prima scadenza, quando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 29, 1° comma lett. b) L. n. 392/1978 mentre si riserva la facoltà di disdetta prevista dall'art. 28 della stessa legge.
12. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
13. Per i costi del riscaldamento il conduttore pagherà gli importi calcolati sui consumi a contatore, a presentazione di regolare fattura da parte del Comune.
14. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
15. L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.
16. L'eventuale somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere mai imputata in conto canoni.
A richiesta di una delle parti il deposito non potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del

canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.

17. Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi, le spese di acquedotto e di fornitura di energia elettrica mentre per le spese di riscaldamento si fa riferimento a quanto disciplinato dal precedente art. 13.


18. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

19. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore.

Il locatore




Il Conduttore




Accettiamo il contratto ed espressamente gli artt. 1,2,3,10,12, 15,16,17,19.

Il locatore



Il Conduttore



AGUGLIARO 28/06/91

Registrazione a Vicenza il 28 - 6 - 91
di n. 3762 in Atti Privati
E lire: 100.500 Cento mila cinquecento
di per trascritto
e L. per trascritto
IL CASIERE
(Reg. M. 1/1000000)

